EMENDAMENTI PRESENTATI DAL CONSIGLIERE IGOR BOMBARDI (GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PD 324/2023 REGOLAMENTO USI CIVICI DI PESCA

All' Articolo 8 INFRAZIONI E SANZIONI:

EMENDAMENTO 1

Al punto 1, dopo lettera e) modificare: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sarà quantificato dalla delibera di Giunta Comunale da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento."

MOTIVAZIONE: l'importo non può essere preventivamente fissato nel testo regolamentare con delibera di Consiglio Comunale, ma da assumersi con deliberazione di Giunta Comunale, come da norma di legge.

EMENDAMENTO 2

Dopo punto 1 togliere i seguenti paragrafi: "Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689 del 1981, le cose [...] tecnici di rimozione."  e "Le cose passibili di confisca vengono sottoposte [...] legge 24 novembre 1981 n. 689."

e aggiungerli al comma 5) e al comma 6) che si ripropongono nel modo seguente:

5. Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689 del 1981, le cose che sono servite o sono destinate a commettere le sopra indicate violazioni, sono confiscate, così come è sempre disposta la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto e rimosse immediatamente dall'area compatibilmente con i tempi tecnici di rimozione.

6. Le cose passibili di confisca vengono sottoposte a sequestro secondo la procedura prevista dall' art. 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Conseguentemente verrà rivista la numerazione dei commi successivi.

MOTIVAZIONE: Per maggiore organicità del testo regolamentare, essendo la materia non solo riferita alla lettera e).